

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Obblighi dichiarativi e monitoraggio delle controllate estere***

di Marco Bargagli

La normativa conosciuta come **CFC (Controlled Foreign Companies)** ha il preciso scopo di **contrastare la delocalizzazione all'estero di redditi, specie in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, mediante la **costituzione di imprese estere controllate**.

In merito, il **testo unico delle imposte sui redditi** contiene **specifiche regole** che consentono, al ricorrere di **determinate condizioni**, di **tassare per trasparenza** il reddito **prodotto oltre frontiera dalla legal entity**, che **sarà imputato** al soggetto **controllante residente in Italia**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 167, comma 1, Tuir](#), se un **soggetto residente in Italia** detiene, **direttamente o indirettamente**, anche **tramite società fiduciarie** o per interposta persona, il **controllo di un'impresa, di una società o altro ente** residente o localizzato in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo **Spazio economico europeo** con i quali l'Italia **ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni**, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, **a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato**, ai soggetti residenti in **proporzione alle partecipazioni** da essi detenute.

Tale disposizione si applica anche per le **partecipazioni di controllo** detenute in **soggetti non residenti**, relativamente ai **redditi derivanti da loro stabili organizzazioni**, assoggettati ai **predetti regimi fiscali privilegiati**.

La **disciplina CFC** opera, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#) anche nell'ipotesi in cui i soggetti **esteri controllati** siano localizzati in Stati o **territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata**, qualora ricorrono **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- siano assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore a **più della metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti **ove residenti in Italia**;
- abbiano **conseguito proventi** derivanti per **più del 50%** dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (**es. interessi attivi**), dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (**es. royalties attive**), nonché dalla **prestazione di servizi infragruppo** resi nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano la società** o l'ente non residente, **ne sono controllati** o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i **servizi finanziari**.

**Importanti modifiche in *subiecta materia*** sono intervenute ad opera del **D.Lgs. 147/2015**, conosciuto come **“decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese”**, con il quale il legislatore ha:

- **reso facoltativa la presentazione dell'interpello** che consente di disapplicare la disciplina CFC;
- previsto **l'obbligo di indicare in dichiarazione i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate**;
- introdotto **l'onere per l'ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento**, di inviare un **questionario concedendo al contribuente un termine di 90 giorni per fornire dati e notizie** che consentono la disapplicazione della normativa **anti paradiso fiscale**;
- abrogato le disposizioni previste in materia di **tassazione delle imprese collegate estere** *ex articolo 168 Tuir*.

Con particolare riferimento agli **obblighi dichiarativi**, il **quadro FC del modello Redditi 2018** - periodo d'imposta 2017 – deve essere **compilato dai soggetti residenti in Italia** che detengono, **direttamente o indirettamente**, anche tramite **società fiduciarie** o per **interposta persona**, il **controllo** di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato **in Stati o territori con regime fiscale privilegiato**, anche **speciale**, individuati con i criteri indicati dall'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo **Spazio economico europeo**, con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un **effettivo scambio di informazioni**.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-quater, Tuir](#), fatti salvi i casi in cui **sia stata applicata la tassazione per trasparenza ai fini CFC**, ovvero **non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello**, il socio controllante residente in Italia deve comunque **segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate**.

Infatti, anche qualora il contribuente ritenga che **possano operare le esimenti** che **consentono la disapplicazione della disciplina in rassegna**, tale indicazione assolve ad una **funzione di monitoraggio**, permettendo all'Amministrazione finanziaria di valutare, **ex post**, le condizioni che **neutralizzano il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi al soggetto residente in Italia**.

Conformemente, le **istruzioni di compilazione del modello Redditi 2018** prevedono che ad eccezione dei casi in cui la disciplina dell'[articolo 167 Tuir](#) **sia stata applicata**, ovvero **non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello**, la **società residente controllante deve comunque segnalare nel quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate**.

A tal fine, **deve essere compilata** la casella denominata **“art. 167, comma 8-quater”**, indicando uno dei seguenti codici:

**“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;**

**“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.**

Inoltre, **deve essere compilata anche la casella “Esimente”** indicando uno dei seguenti codici:

“1” – nel caso di cui all’articolo 167, comma 5, lett. a), Tuir;

“2” – nel caso di cui all’articolo 167, comma 5, lett. b), Tuir.

Si ricorda che, nel caso di **omessa compilazione della dichiarazione dei redditi**, sarà applicata la **sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato, teoricamente imputabile** al soggetto residente in Italia, con un **minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro**, come previsto dall'[articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997](#).

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)